

PASSAPORTO DEI DIRITTI



Il coordinamento della sicurezza sociale per le persone
che vivono, lavorano e migrano in Europa



OGB ◆ **L**



www.inca.it

Autore:

Carlo CALDARINI

Collaborazione:

Paola CAMMILLI

Manoscritto terminato a luglio 2012

© 2012 Inca Belgio / Osservatorio Inca Cgil per le politiche sociali in Europa / Progetto Tesse - Rue de la Loi/Wetstraat, 26/20 - 1040 Bruxelles

PASSAPORTO DEI DIRITTI

Il coordinamento della sicurezza sociale per le persone che vivono, lavorano e migrano in Europa

In sintesi

Perché il coordinamento? Il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale degli stati membri garantisce i diritti previdenziali alle persone che si spostano da uno stato all'altro, per ragioni di studio, lavoro, pensione o altro.

Dove si applica? Le norme del coordinamento valgono in tutti gli stati membri dell'**Unione europea**: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Valgono inoltre nei paesi dello **Spazio economico europeo** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e nella Confederazione svizzera. Ogni volta che nella presente guida appaiono i termini **stato membro**, **paese membro**, o anche semplicemente stato o paese, s'intendono i 31 stati di cui sopra. Stati e paesi diversi da questi verranno indicati con il termine **paesi terzi** o **stati terzi**.

A chi si applica? **A tutti i cittadini degli stati membri**: a coloro che lavorano e ai loro familiari e superstiti, ai disoccupati, ai pensionati, agli studenti e alle altre persone non professionalmente attive. Dal 2003 si applica anche ai

cittadini di paesi terzi, nonché ai loro familiari e superstiti, purché risiedano legalmente nel territorio di uno stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo stato membro (in altre parole, a condizione di aver risieduto e lavorato legalmente in almeno 2 stati membri). Per cittadini di paesi terzi s'intendono tutti coloro che hanno cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione europea, né allo Spazio economico europeo né alla Confederazione svizzera.

Quali materie riguarda? Le disposizioni sul coordinamento riguardano tutte le prestazioni della previdenza sociale: cure mediche, maternità e paternità, pensioni di vecchiaia, prepensionamento, invalidità, pensioni di reversibilità e assegni in caso di morte, disoccupazione, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Quali sono i suoi principi cardine? Il coordinamento si organizza intorno a 4 principi:

- ▶ **Unicità della legislazione applicabile.** Si è soggetti alla legislazione di un solo paese, generalmente quello in cui si esercita l'attività professionale. Vi sono tuttavia delle eccezioni, ad esempio per i lavoratori distaccati, per le persone che lavorano in più stati membri e per i dipendenti pubblici.
- ▶ **Uguaglianza di trattamento.** Ogni persona che risiede sul territorio di uno stato membro è soggetta agli stessi doveri e agli stessi diritti dei cittadini nazionali di tale stato membro.

- ▶ **Conservazione dei diritti acquisiti.** Assicura la possibilità di “esportare” le prestazioni in denaro della sicurezza sociale cui la persona aveva diritto già prima di spostarsi in un altro paese. Per fare un esempio, il coordinamento garantisce ai pensionati la possibilità di trasferirsi in un altro paese continuando a beneficiare delle prestazioni economiche cui si aveva diritto nello stato membro di origine.
- ▶ **Conservazione dei diritti in corso di acquisizione.** In altre parole, la possibilità di “totalizzare” i periodi assicurativi, di residenza o di lavoro, maturati in uno stato membro, ai fini della determinazione di un diritto in un altro stato membro.

Come trovare informazioni sui miei diritti, paese per paese?

Le legislazioni nazionali sono molto diverse. In un paese l'età pensionabile può essere di 60 anni, in un altro di 65 e in un altro ancora di 67. Differenze importanti esistono anche in tutti gli altri settori: malattia, maternità, disoccupazione, invalidità, infortuni, eccetera. Per questo la Commissione europea pubblica periodicamente delle guide, in tutte le lingue dell'UE: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=it>



Ricordati comunque che conviene sempre informarsi bene prima di partire! Se hai dei dubbi, se temi che i tuoi diritti non siano stati rispettati, se hai bisogno di aiuto o di informazioni, puoi chiedere l'assistenza gratuita di uno specialista rivolgendosi ad esempio ad un ufficio INCA, ad un consigliere sindacale de OGBL esperto in queste materie oppure a un consulente Eures/OGBL.

Sommario

1. Sono studente e vorrei studiare in un altro stato membro	5
2. Sono cittadino di uno stato membro e vivo e lavoro in un altro stato membro	5
3. Sono un lavoratore frontaliero	14
4. Sono un lavoratore distaccato	16
5. Sto lavorando contemporaneamente in diversi stati membri	17
6. Sono un lavoratore atipico	20
7. Sono cittadino di un paese terzo	22
8. Sono disoccupato	26
9. Non lavoro e non ricevo alcuna pensione	26
10. Sono pensionato	27
Parole-chiave	29
Fonti di informazione	34

1. Sono studente e vorrei studiare in un altro stato membro

Avrò diritto all'assistenza sanitaria? Se abitualmente vivi in uno stato membro e ora stai **soggiornando temporaneamente** in un altro stato membro per motivi di studio, continui ad essere assicurato nello stato in cui risiedi abitualmente e non in quello in cui stai soggiornando. Prima della partenza dovrai richiedere all'ente competente per le cure mediche nel tuo paese la **tessera europea di assicurazione malattia**: avrai così diritto all'assistenza sanitaria nel paese in cui soggiognerai, alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese. Se per qualche motivo non sei assicurato nel paese dove risiedi abitualmente, devi rivolgerti all'ente del paese in cui stai studiando per chiarire la tua situazione. Se hai i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali per la **residenza**, puoi essere assicurato nel paese di soggiorno e non in quello di origine.

2. Sono cittadino di uno stato membro e vivo e lavoro in un altro stato membro

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? La regola di base è che si è soggetti alla **legislazione del paese in cui si lavora**. Non importa il paese di origine, quello in cui vivi né quello dove ha sede il tuo datore di lavoro. Nel caso in cui enti di diversi paesi non riescano a decidere quale legislazione si applica alla tua situazione, la normativa europea ti garantisce che ne venga provvisoriamente applicata una. Nel frattempo gli enti interessati sono tenuti a prendere una decisione.

Cosa succede ai diritti che ho acquisito in un altro paese prima di trasferirmi?

In alcuni paesi occorre soddisfare certe condizioni prima di aver diritto alle prestazioni: ad esempio essere stati assicurati, aver risieduto o aver lavorato per un certo periodo. In tal caso, l'ente che esamina la domanda deve prendere in considerazione anche i periodi di assicurazione, residenza o lavoro maturati in altri paesi. Le regole UE sul **coordinamento della sicurezza sociale** consentono di non perdere i propri diritti quando ci si trasferisce in un altro stato membro.

ESEMPIO: La signora SENYSZYN, di nazionalità polacca, si trasferisce in Germania dove trova lavoro in un supermercato. Dopo 6 mesi la signora viene licenziata. In Germania, per aver diritto all'indennità di disoccupazione occorre aver lavorato (e versato contributi assicurativi) per almeno 12 mesi, mentre la signora ne può dimostrare appunto soltanto 6. Ma prima di trasferirsi in Germania la signora SENYSZYN aveva lavorato 5 mesi in Polonia e 7 mesi in Austria e le regole comunitarie le permettono di totalizzare tutti questi periodi assicurativi. La signora ha quindi diritto all'indennità di disoccupazione, come se fosse cittadina tedesca, e come se avesse lavorato lavorato e versato contributi in Germania per un totale di 18 mesi.

A quali prestazioni ho diritto in caso di malattia?

In ciascun paese la legislazione nazionale stabilisce quali prestazioni vengono concesse in caso di malattia e a quali condizioni. La normativa europea sul **coordinamento della sicurezza sociale** garantisce la **parità di trattamento**

rispetto ai cittadini nazionali. Questo vuol dire che, in quanto cittadino di uno stato membro che vive e lavora in un altro stato membro, hai gli stessi diritti dei cittadini dello stato in cui vivi e lavori. Puoi anche decidere di **farti curare in un altro stato membro**, ad esempio nel tuo paese di origine o dove vivono i tuoi famigliari. A seconda dei casi, si applicano le regole (e i costi) del paese dove vengono prestate le cure o di quello in cui si è assicurati e talvolta è necessaria un'autorizzazione preventiva: devi quindi informarti bene prima di partire. Se invece dovessi avere bisogno di cure mediche durante un viaggio in un altro stato membro (e queste cure non erano lo scopo del viaggio), la **tessera europea di assicurazione malattia** ti garantisce la copertura dei relativi costi.

E in caso di maternità o paternità? Vale quanto appena detto per la malattia: la legislazione di ciascun paese stabilisce quali prestazioni vengono concesse in caso di maternità e paternità, e a quali condizioni. La normativa europea sul **coordinamento della sicurezza sociale** garantisce la **parità di trattamento** rispetto ai cittadini nazionali. Questo vuol dire che qualsiasi cittadino di uno stato membro, che vive e lavora in un altro stato membro, ha gli stessi diritti dei cittadini dello stato in cui vive e lavora.

Come devo comportarmi in caso di infortunio sul lavoro? Anche in caso di infortunio sul lavoro, è la legislazione nazionale di ciascun paese che stabilisce quali prestazioni vengono concesse, e a quali condizioni. La normativa europea sul **coordinamento della sicurezza sociale** garantisce la parità di trattamento rispetto ai

cittadini nazionali, ma non può entrare nel merito delle leggi nazionali. In ogni caso, la prima cosa da fare se sei vittima di un incidente sul lavoro è informare il tuo datore, il quale ha l'obbligo di dichiararlo immediatamente all'**istituzione competente**, anche se il danno sembra lieve e non vi è stata interruzione del lavoro.

ESEMPIO: Il signor MANESCU è di nazionalità rumena, ma risiede e lavora in Belgio. Ha subito un infortunio sul lavoro ed ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un lavoratore belga: il suo datore deve dichiarare immediatamente l'infortunio alla propria assicurazione obbligatoria. Se entro 8 giorni il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi, il signor MANESCU può lui stesso dichiarare l'infortunio all'assicurazione, avendo cura di allegare tutta la documentazione medica, le eventuali testimonianze ed ogni altra prova utile al caso.

E se l'infortunio è avvenuto in un paese diverso da quello in cui sono assicurato? Se l'infortunio è avvenuto in uno stato membro diverso da quello in cui sei assicurato, l'ente dello stato in cui è avvenuto l'infortunio deve inviare il certificato medico e tutta la documentazione all'**istituzione competente** nel paese in cui sei assicurato. Se l'infortunio si è prodotto sul tragitto casa-lavoro, l'ente assicurativo può incaricare un perito di condurre un'indagine nel paese in cui si è verificato l'infortunio. Ricordati che hai diritto alle prestazioni di malattia in natura (in altre parole alle cure mediche) nel paese in cui risiedi e alle condizioni che vigono in tale paese, indipendentemente da dove sei

assicurato. Viceversa, le prestazioni in denaro ti spettano nel paese in cui sei assicurato, a prescindere dal paese in cui vivi.

E se dopo l'infortunio volessi trasferirmi in un altro paese? Se dopo aver subito un infortunio sul lavoro desideri cambiare stato di residenza, ad esempio per tornare nel paese di origine, devi chiedere l'autorizzazione preventiva all'**istituzione competente**, ossia quella del paese in cui eri assicurato al momento dell'infortunio, poiché le prestazioni in natura (ossia le cure mediche) dovranno essere erogate dal nuovo stato di residenza.

ESEMPIO: in seguito all'infortunio il signor MANESCU ha bisogno di cure mediche e decide di tornare in Romania. Prima di partire chiederà l'autorizzazione all'ente assicurativo belga. Questa procedura permetterà al signor MANESCU di farsi curare in Romania anche se l'infortunio è avvenuto in Belgio. Se in seguito a questo infortunio l'ente assicurativo belga versava al signor MANESCU anche delle prestazioni in denaro, lo stesso ente dovrà continuare a versare queste prestazioni anche se ora il signor MANESCU vive in Romania.

Come devo comportarmi in caso di malattia professionale? Anche in caso di malattia professionale è la legislazione nazionale di ciascun paese che stabilisce quali prestazioni vengono concesse, e a quali condizioni. La normativa europea sul **coordinamento della sicurezza sociale** garantisce la **parità di trattamento** rispetto ai cittadini nazionali, ma non può entrare nel merito delle leggi nazionali.

E se dopo aver ottenuto il riconoscimento della malattia professionale volessi trasferirmi in un altro paese?

Se la tua malattia è stata già riconosciuta, e desideri cambiare stato di residenza, ad esempio per tornare nel paese di origine, devi chiedere l'autorizzazione all'**istituzione competente**, ossia quella che ti sta già versando le prestazioni in denaro e che continuerà a pagartele anche dopo il tuo trasferimento. Le prestazioni in natura (cure mediche) ti saranno invece erogate nel nuovo stato di residenza.

ESEMPIO: La signora ESTRELLA è di nazionalità portoghese, ma vive e lavora da molti anni in Spagna presso un'azienda di import e export. Il medico del lavoro le ha riscontrato una patologia della colonna vertebrale, che è stata riconosciuta come malattia professionale dall'ente spagnolo competente (Instituto Nacional de la Seguridad Social). La signora ESTRELLA ha quindi diritto ad un'indennità in denaro e alle cure mediche come se fosse cittadina spagnola. La stessa signora vuole però trasferirsi in Francia, dove ha trovato un impiego migliore. Deve allora chiedere l'autorizzazione dell'ente spagnolo: questo le permetterà di farsi curare in Francia e di continuare a ricevere le prestazioni in denaro spagnole.

E se la mia malattia professionale dipende da un rischio cui mi sono esposto in un altro stato membro?

Se l'attività che può aver provocato la malattia è stata esercitata in un altro stato membro, le indennità cui hai diritto vanno richieste nel paese in cui eri assicurato l'ultima volta in cui sei stato esposto al rischio.

In caso di disoccupazione, come verranno calcolate le mie indennità di disoccupazione?

Dipende innanzitutto dalla legislazione del paese in cui vivi e lavori. Ciascun paese decide infatti chi ha diritto alle indennità di disoccupazione, nonché l'importo e la durata delle indennità. L'Unione europea garantisce che le indennità di disoccupazione vengano erogate ai cittadini stranieri alle stesse condizioni dei cittadini del paese che le versa (generalmente quello in cui si è lavorato per ultimo). Gli enti previdenziali devono quindi tener conto dei tuoi periodi di assicurazione o lavoro maturati in altri paesi, se ciò è necessario per determinare il tuo diritto alle indennità. Se l'importo delle indennità di disoccupazione dipende dal precedente reddito professionale, si terrà conto soltanto del reddito da te ottenuto nel paese in cui hai lavorato per ultimo. Se l'importo delle indennità è in funzione invece del numero dei familiari, e i tuoi risiedono in un altro stato membro, saranno presi in considerazione come se fossero residenti nello stato che versa le indennità.

Come devo regolarmi se nei paesi in cui ho lavorato l'età pensionabile non è la stessa?

È vero che in un paese l'**età pensionabile** può essere di 60 anni, in un altro di 65 e in un altro ancora di 67. Dovresti quindi informarti con anticipo, rivolgendoti ad esempio ad un **ufficio INCA** o ad un **ufficio OGBL** per sapere come funziona esattamente in ogni paese in cui hai lavorato e a quando puoi chiedere il pagamento della pensione.

ESEMPIO: La signora DE BACKER lavora in Germania. In precedenza ha vissuto e lavorato cinque anni nei Paesi

Bassi e dieci anni in Belgio. Grazie alla totalizzazione dei periodi di assicurazione in Belgio, Paesi Bassi e Germania, all'età di 63 anni la signora DE BACKER può già chiedere una pensione di vecchiaia anticipata belga. Ciò non significa, però, che a questa età possa ricevere anche le pensioni di vecchiaia tedesca ed olandese. Queste altre due, infatti, le verranno versate solo all'età di 65 anni.

A chi dovrò presentare la mia domanda di pensione?

Anche qui non conta il tuo paese di origine né quello di cui ha la nazionalità. Contano invece il paese in cui lavori e quello in cui sei residente. Se hai **lavorato in un solo stato membro**, è al suo ente pensionistico che dovrai introdurre domanda di pensione, secondo le regole in vigore in quel paese, e alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese. Se invece hai lavorato in più stati membri, devi chiedere la pensione nel paese in cui vivi, se in questo paese hai anche lavorato, oppure in quello in cui hai svolto l'ultima attività professionale. Un **ente di contatto**, in genere quello del paese di residenza, provvederà in questi casi ad esaminare la tua domanda di pensione, raccogliendo tutte le informazioni dai paesi in cui hai lavorato. Una volta che avrà ottenuto le decisioni dei vari paesi, questo ente di contatto ti invierà una sintesi della tua posizione pensionistica (**Modulo P1**).

ESEMPIO 1: Il signor POUPAKIS, cittadino greco, fin da giovane ha vissuto e lavorato in Italia. La sua domanda di pensione dovrà quindi presentarla in Italia.

ESEMPIO 2: La signora TOUSSAS, anche lei cittadina greca, ha lavorato invece prima in Grecia, poi in Italia e infine in Spagna, dove tuttora vive. Presenterà quindi la sua domanda di pensione in Spagna. L'ente di contatto spagnolo provvederà in questo caso ad esaminare la sua domanda di pensione, raccogliendo tutte le informazioni dai paesi in cui ha lavorato. Una volta che avrà ottenuto le decisioni dei vari paesi, questo ente di contatto invierà alla signora TOUSSAS una sintesi della sua posizione pensionistica (Modulo P1).

ESEMPIO 3: Il signor RAPTÌ, cittadino greco anche lui, ha lavorato in Italia e in Spagna e al termine della sua carriera è tornato a vivere nel suo paese di origine. Non avendo mai lavorato in Grecia, introdurrà la sua domanda di pensione in Spagna, l'ultimo paese in cui ha svolto un'attività professionale. Oppure, essendo residente in Grecia, potrà introdurre la domanda all'ente pensionistico greco, il quale provvederà a sua volta a trasmetterla all'ultimo paese in cui il signor RAPTÌ aveva lavorato (Spagna).

Chi pagherà la mia pensione? Ciascuno stato membro in cui hai lavorato ha il dovere di conservare la tua carriera assicurativa fino a quando non raggiungerai l'**età pensionabile**. Ogni stato membro in cui sei stato assicurato per almeno un anno sarà tenuto a pagarti una pensione di vecchiaia una volta raggiunta l'età pensionabile prevista in quel paese. Se ad esempio hai lavorato in tre paesi diversi, riceverai tre pensioni di vecchiaia. Norme particolari

valgono se sei stato **assicurato per meno di un anno**, poiché alcuni paesi non prevedono una pensione per periodi brevi: il periodo di assicurazione o residenza nel paese in cui hai lavorato per meno di un anno non andrà tuttavia perso, ma sarà ripreso nel calcolo della pensione degli altri paesi, dove il tuo periodo lavorativo è stato più lungo.

Come sarà calcolata la mia pensione? La tua pensione sarà calcolata in base alla carriera assicurativa maturata in ciascun paese membro e secondo le leggi nazionali in vigore in questi paesi: l'importo che riceverai da ogni paese sarà proporzionale alla durata della copertura avuta in tale paese. Una nota riassuntiva (**Modulo P1**) riprenderà le decisioni riguardanti la tua pensione adottate da ciascun paese.

Ritengo che i miei diritti non siano stati pienamente rispettati: posso chiedere che venga riesaminata la mia domanda di pensione? Se temi che i tuoi diritti siano stati lesi dalle decisioni prese da due o più enti pensionistici, puoi chiedere un riesame della decisione nazionale sulla tua pensione. Il termine per tale richiesta dipende dalla data in cui hai ricevuto la nota riassuntiva (**Modulo P1**) e dalla legislazione di ciascun paese.

3. Sono un lavoratore frontaliere (vivo in uno stato membro e lavoro in un altro stato membro)

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? Se lavori in un paese membro e vivi in un altro, dove ritorni abitualmente almeno una volta alla settimana, sei considerato dalle norme europee un lavoratore **frontaliere**

(o transfrontaliero). Responsabile delle prestazioni di sicurezza sociale nel tuo caso è il **paese in cui lavori**.

Per l'assistenza sanitaria, devo rivolgermi al paese in cui lavoro o a quello in cui vivo? Puoi scegliere tra l'assistenza sanitaria del paese in cui risiedi e quella del paese in cui lavori. I tuoi familiari godono degli stessi diritti in: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia. Dal 1 maggio 2014 gli stessi diritti saranno riconosciuti anche da: Estonia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna e Ungheria. Per il resto valgono anche per te le stesse regole indicate al capitolo precedente → **Sono cittadino di uno stato membro e vivo e lavoro in un altro stato membro**

Come devo comportarmi in caso di disoccupazione? In caso di disoccupazione puoi richiedere le indennità presso un centro per l'impiego del **paese dove sei residente**, senza l'obbligo di recarti presso i centri per l'impiego del paese in cui hai lavorato per ultimo. Le informazioni necessarie saranno scambiate elettronicamente tra l'ente del paese di residenza e quello del paese in cui hai lavorato. Per accelerare la decisione sulla tua domanda di disoccupazione conviene richiedere all'ente previdenziale dell'ultimo paese in cui hai lavorato un **Modulo U1**, contenente la prova della tua attività lavorativa, e presentarlo al centro per l'impiego del tuo paese di residenza.

Come devo comportarmi in caso di malattia professionale? Se l'attività che può aver provocato la malattia è stata esercitata nel paese in cui lavori

attualmente, è qui che devi presentare la tua domanda di indennità, secondo le regole e le leggi in vigore in questo paese, anche se vivi in un altro stato membro. Se invece la malattia è stata contratta in un altro paese, le indennità cui hai diritto vanno richieste nel paese in cui eri assicurato l'ultima volta in cui sei stato esposto al rischio.

E per la pensione? Valgono le stesse regole indicate al capitolo precedente → **Sono cittadino di uno stato membro e vivo e lavoro in un altro stato membro**

4. Sono un lavoratore distaccato (lavoro in un altro stato membro per volontà del mio datore di lavoro)

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? Se lavori abitualmente in uno stato membro, ma sei stato inviato dal tuo datore di lavoro in un altro stato membro per un periodo non superiore a 24 mesi, sei considerato dalle norme europee un lavoratore **distaccato**. Responsabile delle prestazioni di sicurezza sociale nel tuo caso è il **paese di origine**, ossia quello in cui lavoravi prima di essere distaccato in un altro paese. Spetta al datore di lavoro dichiarare la tua nuova situazione all'**istituzione competente**, la quale prima della partenza dovrà rilasciarti un **Modulo A1**.

E in caso di malattia? Secondo le regole europee, tutti hanno diritto a ricevere le prestazioni di malattia in natura, ad esempio cure mediche e farmaci, nel **paese di residenza**, anche se sono assicurati in un altro stato membro, come nel tuo caso. Devi quindi richiedere un **Modulo S1** all'ente

presso il quale sei assicurato (ossia quello del paese in cui lavoravi prima di essere distaccato) e presentarlo all'ente sanitario del tuo luogo di residenza.



Attenzione: le regole per i lavoratori distaccati sono piuttosto complesse. Se hai dei dubbi, se temi che i tuoi diritti non siano stati rispettati, se hai bisogno di aiuto o di informazioni, non esitare a chiedere l'**assistenza gratuita di uno specialista** rivolgendoti ad esempio ad un **ufficio INCA**, ad un **ufficio OGBL** o a un consulente **Eures/OGBL**.

5. Sto lavorando contemporaneamente in diversi stati membri

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? Se lavori abitualmente in due o più stati membri sei soggetto a una norma speciale, intesa a garantire che anche nel tuo caso si applichi la legislazione di sicurezza sociale di un solo stato membro. La legislazione applicabile cambia se lavori per uno o più datori di lavoro, se svolgi o meno una parte della tua attività nello stesso stato membro in cui hai la **residenza**, se una **parte sostanziale della tua attività** si svolge in uno stato membro, se lavori per più **imprese contemporaneamente**. Dipende inoltre dalla sede legale o dalla sede dell'attività economica dell'azienda per cui lavori.

ESEMPIO 1: La signora ZUBER vive in Spagna, mentre la sede del suo datore di lavoro è in Portogallo. Lavora due giorni alla settimana in Spagna e tre giorni in Portogallo. La

signora ZUBER svolge quindi una **parte sostanziale della sua attività** in Spagna ed è pertanto soggetta alla legislazione spagnola.

ESEMPIO 2: Il signor KÓSA vive in Ungheria e ha due datori di lavoro, uno in Ungheria e l'altro in Romania. Lavora in Ungheria un giorno alla settimana, mentre gli altri quattro giorni lavora in Romania. Il signor KÓSA ha quindi vari datori di lavoro con sede in diversi stati membri: l'Ungheria, in quanto **stato di residenza**, è lo stato competente.

ESEMPIO 3: La signora IOTOVA è dipendente di un'impresa situata in Grecia. Lavora per un giorno in Bulgaria, dove risiede, e per il resto della settimana in Grecia. La signora IOTOVA è soggetta alla legislazione greca, anche se risiede in Bulgaria, poiché nel paese di residenza non svolge una **parte sostanziale della sua attività**.

ESEMPIO 4: La signora DAERDEN vive in Belgio, mentre il suo datore di lavoro ha sede negli Stati Uniti. Di norma lavora mezza giornata alla settimana in Italia e tre giorni in Francia. Inoltre, lavora per un giorno al mese negli Stati Uniti. Poiché la signora DAERDEN lavora per conto di un datore con sede in un paese terzo, per le sue attività lavorative in Italia e Francia si applica la legislazione del **paese di residenza** (Belgio).

E in caso di malattia? Hai comunque diritto a ricevere le prestazioni di malattia in natura, cioè cure mediche e farmaci, nel tuo paese di residenza, anche se sei assicurato in un

altro stato membro. In quest'ultimo caso devi richiedere un **Modulo S1** all'ente presso il quale sei assicurato e presentarlo all'ente sanitario del tuo luogo di residenza.

ESEMPIO: La signora IOTOVA, di cui abbiamo già parlato, è soggetta alla legislazione greca, anche se risiede in Bulgaria, poiché nel paese di residenza non svolge una **parte sostanziale della sua attività**. Dovrà quindi richiedere un **Modulo S1** all'ente sanitario greco e presentarlo all'ente sanitario bulgaro.

Chi pagherà la mia pensione? Ciascuno stato membro in cui hai lavorato ha il dovere di conservare la tua carriera assicurativa fino a quando raggiungerai l'età pensionabile. Ogni stato membro in cui sei stato assicurato per almeno un anno sarà tenuto a pagarti una pensione di vecchiaia una volta raggiunta l'**età pensionabile** prevista in quel paese. Se ad esempio hai lavorato in tre paesi diversi, riceverai tre pensioni di vecchiaia. Norme particolari valgono per chi è stato **assicurato per meno di un anno**, poiché alcuni paesi non prevedono una pensione per periodi brevi: il periodo di assicurazione o residenza nel paese in cui si è lavorato per meno di un anno non andrà tuttavia perso, ma sarà ripreso nel calcolo della pensione degli altri paesi, dove il periodo lavorativo è stato più lungo.

Come sarà calcolata la mia pensione? La pensione viene calcolata in base alla carriera assicurativa maturata in ciascun paese e secondo le leggi nazionali in vigore in questi paesi: l'importo che si riceve da ogni paese è proporzionale alla durata della copertura avuta in tale

paese. Una nota riassuntiva (**Modulo P1**) riprenderà le decisioni adottate da ciascun paese interessato.

A chi dovrò presentare la mia domanda di pensione?

Coloro che hanno svolto un'attività professionale in più paesi devono richiedere la pensione nel paese in cui vivono o in quello in cui hanno svolto l'ultima attività professionale.



Come puoi vedere, le regole in questo caso possono essere piuttosto complesse. Se hai dei dubbi, se temi che i tuoi diritti non siano stati rispettati, se hai bisogno di aiuto o di informazioni, non esitare a chiedere l'**assistenza gratuita di uno specialista** rivolgendoti ad esempio ad un **ufficio INCA**, ad un **ufficio INCA**, ad un **ufficio OGBL** o a un consulente **Eures/OGBL**.

6. Sono un lavoratore atipico

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso?

Il **lavoro atipico** non è un concetto ben definito sul piano giuridico, né a livello nazionale né a quello europeo. Si usa in genere questo termine per indicare tutte le forme di lavoro subordinato diversi dai normali contratti di lavoro dipendente. Questi ultimi, infatti, garantiscono un **reddito continuativo** (generalmente mensile) e sono protetti dal sistema nazionale di **sicurezza sociale** (pensioni, malattia, infortuni, disoccupazione, ecc.). Il lavoro atipico comprende invece il lavoro non esercitato a tempo pieno ed in maniera permanente, con **maggiore flessibilità** e **minori protezioni sociali**: il lavoro a tempo parziale involontario, il lavoro serale, durante il fine settimana, a tempo determinato involontario,

il telelavoro ed il lavoro a domicilio, in somministrazione, con più datori di lavoro, appaltato, autonomo dipendente (finto autonomo), intermittente, a chiamata, a zero ore, senza contratto scritto, eccetera.

I regolamenti europei non prevedono norme specifiche per il lavoro atipico. In teoria, quindi, se sei un lavoratore atipico e lavori in un altro stato membro hai gli stessi diritti di un lavoratore standard. Nella pratica, però, le cose vanno spesso diversamente. Potresti, ad esempio, avere problemi a dimostrare i tuoi periodi assicurativi se il tuo contratto prevede il versamento dei contributi previdenziali in una **cassa speciale a gestione separata**. Oppure il tuo contratto potrebbe non prevedere affatto il **versamento di contributi previdenziali**: in questo caso **non avresti diritto alla totalizzazione dei periodi lavorativi**. Oppure il tuo contratto potrebbe essere sottoposto ad un regime speciale di disoccupazione, non esportabile in un altro stato membro. O ancora, questo periodo lavorativo potrebbe **non essere preso in considerazione in un altro stato membro** per il calcolo della tua indennità in caso di disoccupazione.



Attenzione quindi: la situazione dei lavoratori atipici è molto complessa. Prima di accettare un lavoro atipico informati bene sui tuoi diritti. E se hai dei dubbi, se temi che i tuoi diritti non siano stati rispettati, se hai bisogno di aiuto o di informazioni, non esitare a chiedere l'**assistenza gratuita di uno specialista** rivolgendoti ad esempio ad un **ufficio INCA**, ad un **ufficio OGBL** o a un consulente **Eures/OGBL**.

7. Sono cittadino di un paese terzo

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? Fino al 2002 le regole europee sul coordinamento della sicurezza sociale si applicavano soltanto ai cittadini di paesi appartenenti agli **stati membri**. Dal 2003 queste stesse regole si applicano, in linea generale, anche ai cittadini di altri paesi, purché risiedano legalmente nel territorio di uno stato membro e si trovino in una situazione che non sia confinata, in tutti i suoi aspetti, all'interno di un solo stato membro: in altre parole, **a condizione di aver risieduto e lavorato legalmente in almeno 2 stati membri**. Le norme in favore dei cittadini dei paesi terzi si applicano anche ai loro **familiari e superstiti**.

L'Unione europea ha stabilito inoltre altre direttive che le legislazioni nazionali devono rispettare nel caso dei cittadini di paesi terzi residenti in uno stato membro. Queste riguardano ad esempio il **soggiorno di lungo periodo**, il diritto di ottenere permesso di lavoro e di residenza attraverso un'unica procedura (il cosiddetto **permesso unico**), le condizioni speciali di ingresso e soggiorno per i **ricercatori** e per coloro che intendano svolgere lavori altamente qualificati (la cosiddetta **carta blu**). A certe condizioni, queste direttive garantiscono ai cittadini di paesi terzi ammessi la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello stato membro in cui risiedono per quanto riguarda la sicurezza sociale e il trasferimento delle pensioni in un paese terzo.

C'è parità di diritti tra cittadini di uno stato membro e cittadini di paesi terzi? Sì, a condizione di aver già risieduto e lavorato in almeno due stati membri. Se sei

cittadino di un paese terzo, e puoi dimostrare di aver già risieduto e lavorato in almeno due stati membri, i tuoi diritti in materia di sicurezza sociale diventano **uguali a quelli di un cittadino di uno stato membro**. Questo ti viene garantito dalle norme europee sul coordinamento della sicurezza sociale, e più precisamente dal regolamento 1231/2010. Saranno quindi applicabili anche per te (e per i tuoi **familiari e superstiti**) le informazioni e gli esempi illustrati negli altri capitoli di questa guida, compresi i quattro principi fondamentali del coordinamento: **unicità della legislazione applicabile, uguaglianza di trattamento, conservazione dei diritti acquisiti, conservazione dei diritti in corso di acquisizione**. In altre parole, potrai **esportare** le prestazioni cui avevi diritto già prima di spostarti in un altro stato membro e **totalizzare** i periodi assicurativi, di residenza o di lavoro, maturati in ogni stato membro.

E se non posso dimostrare di aver risieduto e lavorato in almeno 2 stati membri? Se sei un migrante originario di un paese terzo che vive e lavora in uno stato membro, e non puoi dimostrare di aver vissuto e lavorato in almeno un altro stato membro, si applicherà al tuo caso la legislazione nazionale del paese in cui lavori e risiedi e gli eventuali **accordi bilaterali** sottoscritti tra il paese di cui sei cittadino e lo stato membro in cui risiedi. Se un accordo esiste tra i due paesi, potrebbe contenere disposizioni utili al tuo caso: ad esempio sulla parità di trattamento, sul pagamento delle pensioni, sul cumulo dei periodi assicurativi, lavorativi o di residenza o sul distacco dei lavoratori. Questi accordi dipendono dalla legislazione nazionale e variano pertanto da paese a paese.

Risiedo da 5 anni in uno stato membro: è vero che questo mi garantisce maggiori diritti in materia di sicurezza sociale? Sì, se hai **soggiornato legalmente per almeno cinque anni** in uno stato membro hai gli stessi diritti dei cittadini nazionali per quanto riguarda la protezione sociale. Questo ti viene garantito dalla **direttiva europea 2003/109/CE**. Attenzione però: la stessa direttiva prevede diverse eccezioni e condizioni.

Il mio coniuge è cittadino di uno stato membro: se mi trasferisco con lui in un altro stato membro, ho diritto anch'io a lavorare in quest'altro stato? Sì: se il tuo coniuge, cittadino di uno stato membro, si trasferisce in un altro stato membro, anche tu avrai diritto a lavorare nello stato membro ospitante (stato di residenza). Questo ti è garantito dalla **direttiva europea 2004/38/CE**, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

ESEMPIO 1: Un'impresa svedese assume un lavoratore italiano, il signor ZANONI, coniugato con la signora GUTIÉRREZ PRIETO, cittadina argentina. Il Signor ZANONI ha immediatamente il diritto di dimorare in Svezia e di esercitarvi un'attività lavorativa. Per la signora GUTIÉRREZ PRIETO, cittadina di uno stato terzo, si apre automaticamente il medesimo diritto: non è quindi necessario alcun permesso di lavoro.

ESEMPIO 2: La signora KACIN, infermiera croata, vive in Croazia con suo marito SCHROEDTER, cittadino tedesco e

lavoratore frontaliero in Austria. In queste condizioni, ossia residendo entrambi in uno stato terzo, la signora KACIN non ha diritto di lavorare in Austria, anche se suo marito è cittadino di uno stato membro. Per poterlo fare, ha bisogno di un permesso di lavoro. I signori SCHROEDTER/KACIN decidono allora di trasferirsi in Austria: per la signora KACIN non è più necessario alcun permesso di lavoro.

ESEMPIO 3: Il signor BOULLAND, di cittadinanza francese, può lavorare senza permesso di lavoro in Belgio come "frontaliero" anche se risiede in Francia. La stessa cosa non vale per sua moglie, la signora DELLI, di nazionalità algerina. Se i coniugi BOULLAND/DELLI si trasferiscono in Belgio, il signor BOULLAND diventa "lavoratore migrante" e la signora DELLI può invocare il diritto all'occupazione in base alla direttiva 2004/38/CE.

Le norme riguardanti i cittadini dei paesi terzi sono complesse e molto frammentate: ti conviene sempre di informarti bene prima di trasferirti!



Se hai dei dubbi, se temi che i tuoi diritti non siano stati rispettati, se hai bisogno di aiuto o di informazioni, puoi chiedere l'**assistenza gratuita di uno specialista** rivolgendosi ad esempio ad un ufficio **INCA**, ad un **ufficio OGBL** oppure a un consulente **Eures/OGBL**. Vedi a questo proposito gli indirizzi elencati nelle ultime pagine di questa guida.

8. Sono disoccupato

Posso andare a cercare lavoro in un altro stato membro?

Sì, se sei disoccupato in uno stato membro, e qui ricevi delle indennità di disoccupazione, puoi trasferire (**esportare**) le tue prestazioni di disoccupazione per cercare lavoro in un altro stato per un periodo di tre mesi. L'**istituzione competente** del paese che paga la prestazione può prorogare questo periodo fino ad un massimo di sei mesi. Dovrai innanzitutto farti rilasciare un **Modulo U2** dal centro per l'impiego del paese che già paga la tua indennità di disoccupazione, iscriverti come disoccupato nell'altro stato membro e rientrare nel paese di provenienza entro la data indicata nel Modulo U2.

Se vuoi essere sicuro di non perdere alcuna indennità, informati bene prima di partire.

Attenzione: alcuni paesi impongono delle restrizioni ai **cittadini bulgari e rumeni!**

9. Non lavoro e non ricevo alcuna pensione

Quali norme di sicurezza sociale si applicano nel mio caso? Se non svolgi alcuna attività economica e non ricevi alcuna pensione o altra prestazione di sicurezza sociale derivante da un rapporto di lavoro, sei soggetto alla legislazione del tuo paese di **residenza**, anche se risiedi in un paese diverso da quello di origine.



Attenzione però: in alcuni paesi l'accesso alla copertura previdenziale si basa sulla **residenza**, mentre in altri sono assicurate soltanto le persone che svolgono un'**attività professionale** (e i membri della loro famiglia): informati bene prima di trasferire la tua residenza!

10. Sono pensionato

Cosa succede alla mia pensione se mi trasferisco in un altro paese? Percepisci, ad esempio, una **pensione** tedesca e vuoi trasferirti in Spagna? Oppure, hai lavorato in Italia, Germania e Belgio e ricevi una pensione da ciascuno di questi paesi? In ogni caso, secondo la legislazione europea puoi essere soggetto al sistema di sicurezza sociale di un solo stato membro alla volta: è il cosiddetto **principio della unicità della legislazione**. Ci possono essere però situazioni diverse.

ESEMPIO 1: Il signor ANGELILLI, che ha lavorato in Italia e poi in Germania, riceve una pensione tedesca e una italiana ed è tornato a vivere in Italia: è in questo paese che ha diritto alle cure sanitarie e ad ogni altra prestazione della sicurezza sociale, in denaro o in natura, poiché in questo paese ha stabilito la propria **residenza** e riceve una **pensione**.

ESEMPIO 2: La signora HÄNDEL ha lavorato invece soltanto in Germania. Riceve una pensione da questo paese, ma ora vive in Slovenia, dove la vita è meno cara: resta assicurata in Germania ed ha diritto alle cure e alle altre

prestazioni della sicurezza sociale come se visse ancora in Germania, anche se ora vive in Slovenia, poiché in Slovenia non ha mai lavorato e non è mai stata assicurata.

ESEMPIO 3: Il signor BERÈS ha lavorato 35 anni in Italia e 10 in Francia e ora vive in Spagna, dove però non ha mai lavorato. È l'Italia che gli garantisce le **cure sanitarie** e le altre prestazioni, poiché in questo paese il signor BERÈS è stato assicurato più a lungo.

Se mi trasferisco in un altro paese avrò diritto all'assistenza sanitaria? Sì: il **Modulo S1** ti consente infatti di iscriverti al **sistema sanitario** di uno stato membro anche quando sei assicurato in un altro (come nell'esempio della signora HÄNDEL e del signor BERÈS). Il **Modulo S1** va richiesto all'istituto che eroga le prestazioni sanitarie nel paese in cui si è assicurati e presentato al più presto all'**istituzione competente** nel paese di residenza.



Attenzione: per non perdere il diritto alle cure mediche conviene informarsi bene prima di trasferire la propria residenza!

Parole-chiave

Centro di interessi Insieme dei criteri che permettono agli enti previdenziali di stabilire quale paese considerare come luogo di residenza.

Esportabilità delle prestazioni Le prestazioni in denaro acquisite in base alla legislazione di uno o più stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che la persona beneficiaria risiede nel territorio di un altro stato membro.

Istituzione competente Istituzione alla quale il cittadino è affiliato nel momento della domanda di prestazione o quella che deve comunque erogare le prestazioni.

Lavoratore atipico (non standard) Persona con un contratto di lavoro non a tempo pieno e non a durata indeterminata, con maggiore flessibilità e minori protezioni sociali rispetto al lavoro standard: il lavoro a tempo parziale involontario, il lavoro serale, durante il fine settimana, a tempo determinato involontario, il telelavoro ed il lavoro a domicilio, in somministrazione, con più datori di lavoro, appaltato, autonomo dipendente (finto autonomo), a chiamata, a zero ore, senza contratto scritto, eccetera.

Lavoratore distaccato Persona che per volontà del proprio datore, e per un periodo non superiore a 24 mesi, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente.

Lavoratore frontaliere È una persona che lavora in un paese membro e vive in un altro di questi paesi, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Modulo A1 Serve a dimostrare che un lavoratore paga i contributi sociali in un altro stato membro. È utile quando occorre provare il versamento dei contributi sociali in un altro stato membro. È il caso dei **lavoratori distaccati** o delle **persone che lavorano contemporaneamente in più paesi**. Sostituisce i precedenti moduli E101 ed E103.

Modulo DA1 Consente di beneficiare in un altro stato membro delle cure mediche previste per i casi di **infortunio sul lavoro** e **malattia professionale**. Sostituisce il precedente modulo E123.

Modulo P1 È la **nota riassuntiva** che riprende le decisioni adottate da ciascun paese in merito ad una domanda di **pensione**. Permette di verificare come i vari enti pensionistici hanno tenuto conto dei periodi assicurativi e se ci sono interruzioni o sovrapposizioni nei periodi assicurativi.

Modulo S1 Consente di iscriversi al sistema sanitario di uno stato membro anche se si è assicurati in un altro di questi paesi. Sostituisce i vecchi moduli E106, E109, E120 e E121.

Modulo S2 Attesta il diritto di ottenere un **trattamento sanitario programmato** in un altro stato membro. Va richiesto prima della partenza presso il proprio ente assicurativo e poi esibito all'ente del paese in cui ci si reca per le cure. Sostituisce il precedente modulo E112.

Modulo S3 Consente ai **lavoratori transfrontalieri** di farsi curare nel paese in cui hanno lavorato.

Modulo U1 Certifica i periodi assicurativi in un altro stato membro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione. Va richiesto al servizio per l'impiego dell'ultimo paese in cui si è lavorato e consegnato al servizio del paese in cui si richiede l'indennità. Sostituisce il precedente modulo E301.

Modulo U2 Serve per esportare l'indennità di **disoccupazione**. Va richiesto al servizio per l'impiego del paese in cui si è perso il lavoro e consegnato al servizio del paese in cui si desidera cercare un nuovo lavoro. Sostituisce il precedente modulo E303.

Modulo U3 È un avviso che l'ente del paese in cui si sta cercando lavoro trasmette a quello del paese che versa le indennità per comunicare che **la situazione del beneficiario è cambiata**. Se ricevi un modulo U3 ti conviene **rivolgerti al tuo ente assicurativo per verificare la tua situazione**.

Parte sostanziale dell'attività Le norme europee considerano che una parte sostanziale di tutte le attività di una persona è esercitata in uno stato membro se almeno il 25% dell'orario complessivo è svolto in quello stato membro o se almeno il 25% della retribuzione complessiva proviene da quello stato membro.

Prestazioni in denaro Sostituiscono un reddito che viene temporaneamente meno a causa ad esempio di una malattia, di una maternità o paternità, di un infortunio. L'importo e la durata di tali prestazioni dipendono interamente dalla legislazione del paese in cui si è assicurati.

Prestazioni in natura Comprendono la fornitura gratuita, il pagamento diretto o il rimborso del costo dell'assistenza

sanitaria, dei farmaci e degli altri prodotti e servizi abbinati. Vengono generalmente fornite dal paese di residenza o soggiorno, anche se si è assicurati in un altro paese.

Protezione sociale È l'insieme degli interventi intesi a sollevare e proteggere le persone dall'insorgere di una serie definita di rischi o bisogni attraverso tre grandi aree di intervento: sicurezza sociale (previdenza), sanità e assistenza.

Residenza È il paese in cui si vive abitualmente, ovvero quello dove si trova il proprio **centro di interessi**. Un insieme di criteri permette agli enti previdenziali di stabilire quale paese considerare come luogo di residenza.

Sicurezza sociale È l'insieme delle prestazioni assicurate dallo stato sulla base di un meccanismo di assicurazione obbligatoria (ad esempio: assicurazione contro la vecchiaia, contro la disoccupazione, contro gli infortuni sul lavoro, ecc.).

Soggiorno temporaneo È un periodo durante il quale si rimane in un luogo diverso da quello in cui si vive normalmente, senza trasferirvi il proprio **centro di interessi**.

Stato membro (o paese membro) In questa guida, tutti gli stati in cui si applicano le regole del "coordinamento": i 27 paesi dell'Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), gli altri paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e la Confederazione svizzera.

Stato terzo (o paese terzo) In questa guida, tutti gli stati non facenti parte dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera.

Tessera europea di assicurazione malattia Consente ai cittadini degli stati membri di accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni all'estero.

Totalizzazione dei periodi assicurativi Consente di calcolare e utilizzare i vari periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuti da una stessa persona in diversi stati membri ai fini del calcolo di un'unica prestazione di sicurezza sociale (ad esempio la pensione o la disoccupazione), a condizione che questi periodi non si sovrappongano tra loro.

Per saperne di più

CES Confederazione europea dei sindacati
www.etuc.org

Osservatorio INCA CGIL per le politiche sociali in Europa
www.osservatorioinca.org

Guida per il lavoratore mobile europeo
www.etuc.org/a/389

Portale EURES sulla mobilità
<http://ec.europa.eu/eures>

Coordinamento Ue dei regimi di sicurezza sociale
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=849>

I tuoi diritti paese per paese
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=it>

Trova gli uffici OGBL all'indirizzo
www.ogbl.lu



